

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 dicembre 2025

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Delfeyes n.1,

#### REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 23 luglio 2010, n 25. per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Speranza GIROD**

**Giulio GROSJACQUES**

**Erik LAVEVAZ**

**Leonardo LOTTO**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Il DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA  
Aosta, li

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1630** OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PRIORITARIE A RISCHIO RADON PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, DEL D.LGS. 101/2020.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

visto il d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29 /Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117", che abroga, tra l'altro, il d.lgs. 230/1995;

preso atto che il d.lgs. 101 del 31 luglio 2020:

- all'articolo 10, comma 1, sancisce che entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza nucleare e la radioprotezione) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), venga adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon;
- all'articolo 10, comma 2, stabilisce che il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:
  - a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
  - b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
  - c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione, nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate;
- all'articolo 11, comma 1 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:
  - a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
  - b) definiscono le priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalità attuative e i tempi di realizzazione;

visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) che prevede la “Tutela della collettività dal rischio radon” (B15);

il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2024, (Adozione del Piano Nazionale d'Azione per il radon 2023-2032), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43;

richiamato il Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR) 2022/2032 adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43, del 21 febbraio 2024;

richiamata l'Intesa adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in data 6 agosto 2020, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR);

considerato che, come rappresentato dai competenti uffici, l'individuazione delle aree prioritarie costituisce elemento necessario al fine di dare attuazione ed efficacia alle previsioni di cui agli articoli 17 comma 1 lett. b) e comma 1-bis e 19 del d.lgs. 101 del 31 luglio 2020, rispettivamente riferite ai luoghi di lavoro (obblighi dell'esercente) ed agli ambienti di vita (Radon nelle abitazioni - interventi nelle aree prioritarie);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1343 del 14 dicembre 2020, concernente recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2020-2025;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1654, del 6 dicembre 2021, con la quale l'Amministrazione regionale ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, in attuazione delle Intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021;

tenuto conto che il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 prevede tra i suoi obiettivi strategici *“la promozione e l'implementazione delle buone pratiche in materia di sostenibilità ed ecocompatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio chimico e al radon”* e ha individuato, per il raggiungimento di tale obiettivo, azioni specifiche nell'ambito dei seguenti Programmi Predefiniti (PP):

- PP7 (Prevenzione in edilizia e agricoltura);
- PP8 (Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro);
- PP9 (Ambiente, clima e salute);

vista la legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione,

nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia);

considerato che la legge regionale 29 marzo 2018, n. 7, soprarichiamata, definisce l'ARPA Valle d'Aosta come un ente strumentale della Regione e individua tra le sue attività di supporto tecnico alle Strutture regionali, il controllo delle fonti e dei fattori fisici, chimici e biologici di pressione sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo, di inquinamento acustico, da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti, dei relativi impatti sugli ecosistemi, sull'uomo e sull'ambiente in generale, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo, ispezione e verifica, in ambiente esterno e interno;

dato atto che, come riferito dai competenti uffici, l'ARPA Valle d'Aosta ha provveduto ad effettuare delle campagne di misurazione dei livelli di radioattività naturale e ad effettuare le relative elaborazioni propedeutiche all'individuazione delle aree prioritarie;

atteso che ARPA Valle d'Aosta con nota in data 3 giugno 2025, con prot. 6176/2025, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, con prot. 4199/TA, ha trasmesso la relazione concernente la proposta di classificazione del territorio regionale dal punto di vista del rischio di esposizione al radon, con l'individuazione delle aree prioritarie, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 101/2020", allegata alla presente deliberazione;

precisato che i competenti uffici della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria a seguito di apposita istruttoria hanno esaminato tale proposta e concordano sui contenuti da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale;

precisato che, come rappresentato dai competenti uffici, la relazione dell'ARPA Valle d'Aosta, soprarichiamata, individua un primo elenco di undici comuni ricadenti nelle aree prioritarie e costituisce strumento adeguato a dare attuazione ed efficacia mirata alle previsioni di cui agli articoli 17 comma 1 lett. b) e comma 1-bis e 19 del d.lgs. 101 del 31 luglio 2020;

ricordato che il predetto elenco delle aree di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 101/2020, è approvato da ciascuna Regione e Provincia autonoma e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario;

ritenuto necessario, come rappresentato dai competenti uffici, approvare la proposta di mappatura delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del d.lgs. 101 del 31 luglio 2020, trasmessa dall'ARPA Valle d'Aosta con nota in data 3 giugno 2025;

ritenuto opportuno, come riferito dai competenti uffici, che le strutture regionali competenti in materia di salute e di ambiente, l'Azienda USL e l'ARPA Valle d'Aosta, si coordinino per un'azione congiunta delle attività future volte alla gestione della tematica relativa al radon nell'ambito delle attività previste nel PRP;

evidenzia che, come rappresentato dai competenti uffici, occorre programmare nuove campagne di misurazioni a cura dell'ARPA Valle d'Aosta, d'intesa con il Dipartimento ambiente, nei comuni che si trovano nelle aree potenzialmente a maggior rischio e non ancora sufficientemente indagate per integrare la base dati disponibile ed aggiornare l'individuazione delle aree prioritarie in Valle d'Aosta, mediante l'analisi di ulteriori dati di concentrazione di radon indoor;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Coordinatore del dipartimento ambiente, in vacanza del dirigente della S.O. valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di mappatura delle aree prioritarie trasmessa da ARPA Valle d'Aosta, in data 3 giugno 2025, con prot. 6176/2025, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, con prot. 4199/TA, allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di individuare come aree prioritarie ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 101/2020 e in coerenza con il Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR) 2022-2032, i seguenti comuni: Avise, Bionaz, Courmayeur, Gressoney-La-Trinité, La Salle, Oyace, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valsavarenche e Villeneuve;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 101 del 31 luglio 2020, a seguito dell'approvazione della mappatura di cui al punto 1), la Regione dovrà procedere con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'elenco delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
4. di demandare al Dipartimento ambiente di pubblicare:
  - a) l'elenco delle aree prioritarie, di cui alla presente deliberazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Decreto legislativo 101/2020;
  - b) la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (BURVA), ai sensi della legge regionale 23 luglio 2015, n. 25;
5. di avviare, con riferimento all'articolo 19, comma 1, del d.lgs 101/2020, su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione ai comuni nelle suddette aree prioritarie, campagne di informazione e sensibilizzazione indirizzate ai proprietari degli edifici interessati, attraverso azioni integrate tra il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA);
6. di prevedere la programmazione di nuove campagne di misurazioni a cura dell'ARPA Valle d'Aosta, d'intesa con il Dipartimento ambiente, nei comuni in cui il numero di dati disponibili non risulta sufficiente, secondo un criterio di priorità, stabilito sulla base sia dei risultati delle misure

già effettuate, che sulla base di altre informazioni e indicazioni fornite anche dagli enti centrali e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

7. di dare atto che l'individuazione delle aree prioritarie, così come descritto nell'Allegato 1, sarà oggetto di aggiornamento periodico a seguito di nuove ulteriori indagini o di modifica dei criteri per la loro individuazione, con conseguente necessità di provvedere anche alla loro ripubblicazione secondo quanto previsto al precedente punto 3;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.